

Il secondo acconto delle imposte entro il 30 novembre

Numero : **201/2016**
Gruppo : **IMPOSTE DIRETTE**
Oggetto : **VERSAMENTO 2^A O UNICA RATA D'ACCONTO**
Norme e prassi : **ISTRUZIONI MODELLO UNICO PF 2016 E IRAP 2016.**

Sintesi

Entro il prossimo 30 novembre va effettuato il **versamento della seconda o unica rata dell'acconto** delle **imposte relative al reddito** ed al valore della produzione conseguiti nel 2016. In questa circolare si riepilogano le **modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE ed IVAFE.**

Gli argomenti

1. PREMESSA
2. ACCONTO IRPEF
3. ESEMPI
4. CASI DI RICALCOLO DELL'ACCONTO
5. ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE IRPEF
6. ACCONTO CEDOLARE SECCA
7. ACCONTO IRES
8. ACCONTO IRES SOCIETÀ TRASPARENTI
9. ACCONTO IRAP
10. ACCONTO IVIE ED IVAFE
11. MODALITÀ DI VERSAMENTO
12. COMPENSAZIONE

Premessa

Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il **versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte** dovute **sul reddito conseguito nel 2016**.

Si ricorda che l'acconto d'imposta deve essere versato **in due rate ovvero in un'unica soluzione**, così come previsto dal DL n. 63/2002: *"i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuate in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103"*.

L'acconto può essere calcolato in base al **metodo storico** oppure utilizzando il **metodo previsionale**.

Con il **metodo storico** l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:

- ♦ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN di Unico 2016;
- ♦ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2016.

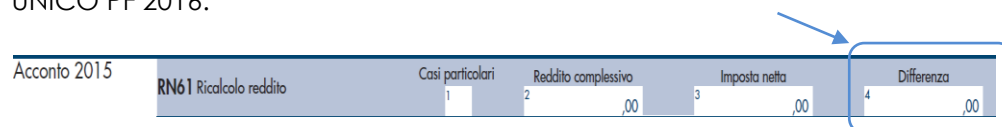
Con il **metodo previsionale**, invece, l'acconto dovuto è determinato sulla base di una **stima del reddito** che si presume di conseguire nel 2016.

Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2016 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2015, lo stesso può effettuare il versamento dell'acconto **in misura inferiore** a quanto risultante con il metodo storico, **o non effettuare alcun versamento**.

L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Acconto Irpef

Con l'utilizzo del **metodo storico**, l'ammontare dell'**acconto IRPEF** deve essere pari al **100%** dell'importo esposto nel **rigo RN 61** – rigo differenza – del modello UNICO PF 2016.



Acconto 2015		Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
1	2	3	4	5	6
RN61 Ricalcolo reddito			0,00	0,00	0,00

Per determinare l'ammontare da versare **va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione** dei redditi. Così, ad esempio, se il mod. UNICO 2016 PF al rigo RN46 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.

Sul piano operativo il versamento va effettuato **in un'unica soluzione ovvero in due rate** come schematizzato nella seguente tabella:

RIGO RN61 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2016
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2016
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: ♦ 40% entro il 16.6/16.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40% (6.7/20.8 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno fruito della proroga); ♦ 60% entro il 30.11.2016

Esempi**Esempio 1**

Al rigo RN61 del Modello UNICO PF 2016 del sig. Giallo risulta un importo di – 359 €, ossia vanta un credito nei confronti dell'Erario per € 359. Il sig. Giallo non è tenuto a nessun versamento.

Esempio 2

Al rigo RN61 del Modello UNICO PF 2016 del sig. Beige è evidenziato un importo per € 42. Il sig. Beige non è tenuto al versamento di alcuno acconto.

Esempio 3

Al rigo RN61 del Modello UNICO PF 2016 del sig. Marrone è indicato un importo per € 205. Il sig. Marrone è tenuto al versamento dell'acconto in un'unica rata entro il 30.11.2015, per un importo pari a € 205 (205 x 100%)

Esempio 4

Al rigo RN61 del Modello UNICO PF 2016 del sig. Lilla risulta un importo pari a € 300.

L'acconto IRPEF del sig. Lilla è pari a € 300 (300 x 100%) di cui:

- ♦ I° rata è pari a € 120 (300 x 40%) da versare entro il 16.06 ovvero entro il 16.07 con la maggiorazione dello 0,40%;
- ♦ II° rata è pari a € 180 (300 x 60%) da versare entro il 30.11.

Casi di ricalcolo dell'acconto

Si riepilogano di seguito i casi in cui è necessario procedere al ricalcolo dell'acconto IRPEF 2016:

**Noleggio
occasionale di
imbarcazioni e
navi da diporto**

In presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

	Redditi dei terreni	Ai fini della determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2016 i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali non devono procedere ad alcuna rivalutazione (pertanto non deve essere applicata neanche l'ulteriore rivalutazione del 10% prevista per il saldo 2015).
	Redditi dei fabbricati	In presenza di redditi dei fabbricati, l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto.
	Deduzione forfetaria distributori carburanti	Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che hanno fruito della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. n. 183/2011, per il calcolo dell'acconto Irpef 2016 con il cd "metodo storico" devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto di tale deduzione .
	Super ammortamento	Per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. L'acconto 2016 va calcolato senza tener conto di queste disposizioni.

Addizionale comunale e regionale all'IRPEF

Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale IRPEF, si ricorda che:

- ♦ per l'**addizionale regionale non sono dovuti acconti**;
- ♦ per l'**addizionale comunale, l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF**. Quindi l'acconto 2015 doveva essere versato entro lo scorso 16.6 / 16.7 (+ 0,40%) - 6.7 / 20.8 (+ 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.

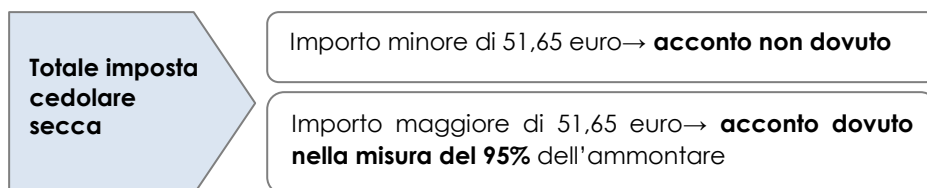
Pertanto, entro il 30.11.2016 non è dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali regionali e comunali.

Acconto cedolare secca

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo RB 12.

L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo RB11 campo 3 "Totale imposta cedolare secca" supera 51,65 Euro, in tal caso è pari al 95% del suo

ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto.



Nel secondo caso, l'acconto va versato:

- ♦ in unica soluzione se **l'importo dovuto è inferiore ad Euro 257,52**;
- ♦ in due rate se **l'importo dovuto è pari o superiore ad Euro 257,52**. In questo caso:
 - ✓ la prima rata andava versata nella misura del 40%, entro il 16.6/16.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40% (6.7/20.8 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno fruito della proroga);
 - ✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2016 nella misura del 60%.

Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.



Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Acconto IRES

L'acconto IRES 2015 è **pari al 100% dell'importo indicato al rigo RN17** del mod. UNICO 2015 SC **ovvero al rigo RN28** del mod. UNICO 2015 ENC: *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"*, secondo le seguenti modalità:

RIGO RN17/ RN28	ACCONTO IRES 2015
NON SUPERIORE A € 20,66	Non dovuto
SUPERIORE A € 20,66 MA NON A € 257.50	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2016 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)
SUPERIORE A € 257.50	Versamento in 2 rate pari al: ♦ 40% del rigo RN17/28 entro lo scorso 16.6/6.7.2016 ovvero 16.7/20.8.2016 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2016); ♦ 60% del rigo RN17/28 entro il 30.11.2016 se

esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)



Per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l'imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2016, per effetto del D.Lgs. 239/96.

Acconto IRES società trasparenti

Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR determinano l'acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione, ovvero delle annualità successive:

PRIMO ANNO DI OPZIONE	La società che applica il regime di trasparenza dal 2016 calcola l'acconto IRES 2016 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2016 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomutato dai propri redditi (nel mod. UNICO 2017 PF sul reddito 2016 ad essi imputato per trasparenza).
OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2015, in quanto sono obbligati i singoli soci.
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2013 – 2015, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2016 – 2018, deve versare l'acconto IRES 2016 sulla base dell'imposta 2015 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.
DECADENZA DAL REGIME	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2016, è tenuta a versare l'acconto IRES 2016 calcolato sull'imposta 2015 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.

La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP.

Acconto IRAP

La determinazione dell'acconto IRAP 2016 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è pari al **100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente**, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.

L'acconto non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2016 è:

- ♦ **non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;**
- ♦ **non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).**

Per l'**acconto Irap dovuto dalle imprese agricole**, si rammenta che:

- ♦ **non è dovuto da coloro che risultano in regime di esonero per il 2015** (art. 34, DPR 633/72) e che hanno **superato il limite di € 7.000 di volume d'affari;**
- ♦ **è dovuto da coloro che**, avendo superato nel corso del 2015 il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, **non rientrano nel regime di esonero per il 2016.**

Per le Regioni **Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria**, che presentano condizione di deficit sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria e di quella dell'1,9% prevista per il settore agricolo, ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.

Acconto IVIE ed IVAFE

Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

In particolare si ricorda che il versamento in acconto 2015 risulta:

- ♦ **dovuto** se l'importo indicato nel rigo:
 - ✓ RW7, colonna 1 (IVIE);
 - ✓ RW6, colonna 1 (IVAFE);
 supera l'ammontare di € 51,65
- ♦ **non è dovuto, e le imposte sono versate a saldo**, se di ammontare non superiore a € 51,65.

Modalità di versamento

Il versamento della **seconda rata dell'acconto 2016** va effettuato in **unica soluzione** in quanto non è **possibile la sua rateazione**.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento con anno di riferimento "2016", sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO
Acconto IRPEF (2° o unica rata)	4034
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002
Acconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata)	2019
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813
Acconto imposta sostitutiva minimi (2° o unica rata)	1794
Acconto cedolare secca (2° o	1841

unica rata)	
Acconto IVIE (2° o unica rata)	4045
Acconto IVAFE (2° o unica rata)	4048

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione del mod. F24**, si ricordano le seguenti regole:

F24	Soggetti	Presentazione consentita
A zero	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
A debito con compensazioni	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Entratel o Fisconline remote/home banking
A debito senza compensazioni	Titolare di partita Iva	
A debito di importo > 1.000 € senza compensazioni	Privato	
A debito senza compensazioni di importo ≤ 1.000 €	Privato (non titolare di partita Iva)	Entratel o Fisconline/remote/home banking/cartacea

Compensazione

Per il **versamento dell'acconto 2016** il contribuente può avvalersi della compensazione:

- ♦ **verticale:** utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- ♦ **orizzontale:** utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori. Ciò richiede la compilazione del mod. F24.

In genere la possibilità di compensazione sorge dal giorno successivo a

quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui si è formato il credito, tuttavia in caso di **utilizzo in compensazione dei crediti relative alle imposte dirette** IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, **per importi superiori a € 15.000 annui, è necessaria** l'apposizione del **visto di conformità alla relativa dichiarazione**.

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è € 700.000¹ per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.

¹ Limite elevato a € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge.

Offerta promozionale - Abbonamenti Business Center - CIRCOLARE DEL GIORNO -

Abbonarsi è facile e comodo! E' sufficiente compilare questo modulo e inviarlo al numero di **FAX 051/0544383** con allegata l'attestazione del pagamento

Cognome e nome o ragione Sociale			
Indirizzo			
Cap	Località		Prov.
Tel.	Fax	e-mail	
P.Iva		Codice Fiscale	

Desidero attivare l'Abbonamento Business Center CIRCOLARE DEL GIORNO

Abbonati subito e l'abbonamento scadrà il 15 Dicembre 2017

Con questo abbonamento è possibile scaricare tutti i documenti presenti nella categoria:

☒ Circolare del Giorno

Modalità di pagamento

Pagherò l'importo di **228,80 euro** (220,00 + IVA 4%) invece di **291,20 euro** (280,00 + IVA 4%) tramite:

Bonifico Bancario a favore di Fisco e Tasse srl c/o BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AG. 19 di BOLOGNA VIA MASCARELLA, 70/B - 40126, BOLOGNA (BO) CONTO: 00001210213 ABI: 05387 CAB: 02419 IBAN: IT73U0538702419000001210213
Versamento su c/c postale N. 63137848 intestato a Fisco e Tasse srl - Galleria del Pincio, 1 - 40126 Bologna
Addebito sulla mia carta di credito: Visa ☐ Mastercard ☐ Diners ☐ Amex ☐ N. _____ Scadenza _____ CVV2 _____

I documenti oggetto dell'abbonamento, contenuti nella banca dati del Business Center, possono essere utilizzati solo per uso personale. E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei documenti per scopi commerciali. Per la procedura di attivazione è necessario **inviare il presente modulo** (allegando in caso di bonifico o versamento tramite bollettino postale, copia dell'avvenuta operazione) al numero di **fax 051/0544383**. Per informazioni sul servizio di Abbonamento è a vostra disposizione il numero **800979038**.

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, Fisco e Tasse srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l'ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Fisco e Tasse srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l'espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi né diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti di Fisco e Tasse srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (Fisco e Tasse srl, Galleria del Pincio 1, 40126 BOLOGNA nella persona di Luigia Iumia).

Data : _____

Firma : _____